

Legge regionale 21 aprile 2020, n. 5
Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(B.U. del 21 aprile 2020, n. 20)

Art. 18

(Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, e dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13), non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande la cui chiusura è stata imposta dalle disposizioni normative emanate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 per gli adempimenti riferiti al periodo compreso tra il 12 marzo 2020 e la data di cessazione delle misure sospensive imposte dalle medesime disposizioni normative.

2. È data facoltà agli esercenti di attività alberghiera di provvedere agli adempimenti previsti dall'articolo 3quater, comma 2bis, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), entro trenta giorni dalla data di ripresa dell'attività.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 17, comma 3, della l.r. 1/2006 non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande la cui chiusura è stata imposta dalle disposizioni normative emanate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19.